



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede Legale: 38122 Trento – Piazza Dante, 15 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00337460224

ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO PER L'ANNO 2019

tra

la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata “PAT”o “Provincia”), con sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal dott. Maurizio Fugatti, nato a OMISSIS il OMISSIS, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 130 di data 1 febbraio 2019

e

la Fondazione Bruno Kessler (di seguito denominato “FBK”), con sede legale in Trento, via Santa Croce 77, Codice Fiscale e partita IVA 02003000227, rappresentata dal prof. Francesco Profumo nato a OMISSIS il OMISSIS, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione.

Premesso che:

- la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. ha riordinato il sistema provinciale della ricerca, nonché il ruolo della Provincia nel governo e nel sostegno dello stesso;
- l'articolo 1 della L.P. 14 del 2 agosto 2005 prevede l'attuazione da parte della Provincia di *“una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale”*;
- la Provincia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 14 del 2 agosto 2005 promuove la creazione *“di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca”* e di un contesto *“favorevole allo sviluppo di un sistema dell'innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale più competitivo”*, con il concorso, tra gli altri attori, della Fondazione Bruno Kessler e della Fondazione Edmund Mach;
- l'art. 16 della stessa legge individua tra gli strumenti d'intervento per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione la stipulazione di Accordi di Programma con la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach;
- l'articolo 20 della L.P. 14 del 2 agosto 2005 prevede che gli accordi di programma *“stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e*

le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca”;

- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma Pluriennale della Ricerca per la XV Legislatura, che, oltre ad individuare gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento, le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, disciplina lo strumento dell'Accordo di Programma;
- l'efficacia del suddetto Programma è prorogata fino all'entrata in vigore del Programma per la XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale 14 del 2 agosto 2005;
- in attesa della definizione del Programma pluriennale della ricerca per la XVI legislatura e, a cascata degli accordi di programma per la legislatura, si ritiene opportuno procedere alla stipula di un “accordo di programma stralcio per l'anno 2019”;
- la Fondazione ha tra i suoi obiettivi istituzionali specifici la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione scientifica, di innovazione tecnologica, il trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;
- gli obiettivi istituzionali della Fondazione, nel presentare una loro precisa specificità, partecipano e si integrano con quelli del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 12 febbraio 2019 ha approvato il presente accordo di programma stralcio (di seguito “Accordo”) e ne ha autorizzato la stipulazione;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 130 di data 1 febbraio 2019 ha approvato il presente accordo di programma stralcio (di seguito “Accordo”) e ne ha autorizzato la stipulazione;
- ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato con il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia, la documentazione antimafia non è prevista;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Aree di ricerca e dimensioni strategiche di interesse comune per le parti

L'attività di ricerca svolta dalla Fondazione di interesse comune delle Parti è declinata sulla base delle aree prioritarie e dei domini scientifico-tecnologici trasversali individuati dal Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura.

Art. 2

Obiettivi generali di interesse comune per le Parti

In attesa della definizione del Programma Pluriennale della Ricerca per la XVI Legislatura e della riformulazione delle priorità e delle strategie di Legislatura, si concordano per l'anno 2019 i

seguenti obiettivi generali:

- condurre ricerca di alta qualità e visibile internazionalmente;
- mantenere un adeguato livello di autofinanziamento, in considerazione della quota di finanziamento messo a disposizione dalla Provincia con il presente Accordo di programma, attraverso l'ottenimento di risorse finanziarie da progetti nazionali ed europei, nonché dall'effettuazione di attività di servizio verso enti pubblici e privati;
- mantenere e sviluppare, compatibilmente con l'andamento delle risorse messe a disposizione con il presente Accordo di programma, le proprie infrastrutture di ricerca strumentali alla realizzazione di attività di ricerca di alta qualità nelle tematiche ritenute prioritarie. Aprire, dove possibile e secondo un piano strategico di sviluppo, le infrastrutture di ricerca anche alle aziende del territorio al fine di poter crescere nelle stesse capacità di innovazione; candidare le stesse infrastrutture, dopo un adeguato percorso di accreditamento, fra le infrastrutture di ricerca nazionali ed europee;
- trasmettere i risultati della ricerca alle imprese del territorio, sostenere ove possibile l'applicabilità industriale/produttiva dei risultati della ricerca, e contribuire all'attività di attrazione di imprese sul territorio anche attraverso la collaborazione con le aziende del territorio nelle attività di ricerca industriale finanziate dalla Legge Provinciale n. 6/99;
- sostenere le attività dell'Hub Innovazione Trentino (HIT) oltre che per il trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca al territorio, anche per partecipare alle cordate per l'ottenimento dei finanziamenti dell'EIT per le KIC ed entrare nei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento. Garantire che la Fondazione non sovrapponga le proprie attività a quelle svolte da HIT;
- concorrere all'affermazione e all'implementazione del sistema trentino alta formazione e ricerca (STAR) attraverso la progressiva condivisione con la Fondazione Edmund Mach e con l'Università degli studi di Trento di linee di ricerca, alta formazione, infrastrutture, risorse umane;
- valorizzare le risorse umane presenti nella Fondazione chiarendo i percorsi di carriera e attuando adeguate politiche incentivanti nel rispetto delle direttive provinciali, ponendo particolare attenzione alla capacità di attrazione anche internazionale di ricercatori di elevata qualità scientifica;
- garantire un efficace e puntuale supporto alla Provincia per le attività di comune interesse, come definite nel successivo articolo 6.

Art. 3

Risultati da perseguire e quota premiale

Le Parti convengono che l'attività di ricerca è oggetto di valutazione al termine del presente accordo.

Obiettivo della valutazione è quello di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati

con l'approvazione del Piano annuale di attività, in relazione agli obiettivi dell'Accordo di programma. La valutazione è svolta entro tre mesi dalla trasmissione della rendicontazione annuale di cui all'articolo 12.

Agli esiti della valutazione è collegato il riconoscimento di una quota premiale, fissata nel 2% del finanziamento per la ricerca, ad esclusione della quota assegnata a copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della Fondazione. Tale quota è assegnata per il 50% annualmente a titolo di anticipo, mentre la restante quota viene assegnata alla Fondazione a seguito del processo di valutazione, effettuato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione in sede di presentazione del rendiconto delle attività dell'anno. Tale quota viene assegnata per intero se il Comitato giudica raggiunti tutti gli obiettivi o in misura inferiore se il Comitato giudica raggiunti gli obiettivi solo parzialmente. In quest'ultimo caso è il Comitato che stabilisce la quota parte del finanziamento premiale da assegnare alla Fondazione. Nell'ipotesi in cui l'anticipo superi l'importo della quota premiale riconosciuta, l'importo erogato sarà dedotto dall'assegnazione per il periodo successivo.

Per la valutazione il Comitato può avvalersi anche di esperti esterni, come previsto dalla L.P. 14/2005.

Art. 4

Coordinamento rispetto agli obiettivi delle realtà partecipate

La Fondazione, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Accordo, funge da attore di coordinamento di diverse realtà, con identità, natura giuridica, obiettivi specifici, diversi, che ricevono per il tramite della Fondazione finanziamenti provinciali a sostegno del loro funzionamento. La Fondazione, pur nel rispetto dell'autonomia di questi soggetti, deve garantire comportamenti coordinati e integrati rispetto agli obiettivi generali, principi e impegni indicati nel presente Accordo, nonché rispetto alle direttive provinciali di contenimento dei costi. La Fondazione può sospendere l'erogazione dei finanziamenti nel caso in cui ravvisi criticità amministrativo-gestionali o deviazione rispetto gli obiettivi fissati.

Qualora il coordinamento di questi soggetti evidenzia l'opportunità di avviare forme di aggregazione e integrazione delle competenze, anche al fine di razionalizzare attività e costi, la Fondazione presenterà un Piano di riordino che esplicita i costi e i benefici dell'operazione e, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le Parti potranno in essere le azioni necessarie in questa direzione.

Art. 5

Il Piano annuale delle attività

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo la Fondazione, tenendo anche conto delle esigenze rappresentate dalla Provincia e compatibilmente con le risorse previste nel bilancio provinciale, presenta una proposta di Piano annuale delle attività (di seguito anche "piano annuale"), unitamente al budget economico triennale redatto ai sensi dell'art. 78 bis 2 della legge provinciale di

contabilità.

La proposta di Piano annuale, organizzata in modo tale da dare evidenza delle attività che rientrano nelle aree prioritarie e nelle dimensioni strategiche, è così strutturata:

- a) una parte descrittiva contenente gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare e i risultati da conseguire suddivisi per aree prioritarie e priorità strategiche;
- b) un quadro delle risorse, articolato sulla base delle aree prioritarie e dimensioni strategiche del PPR con indicazione dei costi e dei ricavi propri dell'ente e, per differenza, della quota di costi a carico della Provincia. Deve essere data evidenza dell'utilizzo di eventuali economie provenienti da esercizi precedenti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 10.

La proposta viene esaminata dal Comitato per la ricerca e l'innovazione per una sua valutazione.

La Giunta Provinciale, sulla base della proposta di Piano presentata esaminata preventivamente dal Comitato per la ricerca e l'innovazione, provvede ad approvare il Piano annuale e ad assegnare il relativo finanziamento.

Art. 6

Attività di comune interesse

La Provincia si avvale della Fondazione per la realizzazione di attività che conseguono obiettivi di rilevanza per la Provincia in aree di comune interesse, valorizzando le competenze specifiche della Fondazione. Tali attività sono declinate distintamente nel piano per tipologia ed entità generale di spesa.

Tuttavia fra la Provincia e la Fondazione possono essere concordate ulteriori attività, non già previste dai documenti di programmazione e di comune interesse, che si distinguono in:

- A) attività rientranti nella procedura di implementazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1299 del 1 luglio 2013 (attività "implementative");
- B) ulteriori attività individuate in corso d'anno, "integrative" del piano e come tali configurano un'integrazione delle risorse assegnate a bilancio della Fondazione.

Per la definizione degli obiettivi, modalità di realizzazione, risultati attesi e quant'altro si procede o tramite scambio di corrispondenza tra le Parti o mediante la stipulazione di atti aggiuntivi al presente Accordo, in relazione alla complessità delle attività e alla presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella loro esecuzione.

Le attività di comune interesse sono curate nel merito dalla struttura provinciale che ha promosso l'attività stessa.

Le risorse per il finanziamento delle attività di comune interesse sono a destinazione vincolata e conseguentemente sono rideterminate a rendiconto sulla base di quanto effettivamente speso dalla Fondazione e a seguito del parere positivo della struttura di merito con cui la Fondazione si è relazionata, parere che subordina altresì anche l'erogazione delle risorse relative a questa attività da parte della struttura competente in materia di ricerca.

Art. 7

Collaborazione con l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea

La PAT, anche attraverso il suo Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e in coordinamento con il Dipartimento competente in materia di ricerca, intende rafforzare la partecipazione degli stakeholders trentini alle politiche e ai programmi europei.

In tal senso la Fondazione si impegna a sviluppare sinergie ed avviare collaborazioni con la PAT sui temi della ricerca e dell'innovazione; tale collaborazione deve strutturarsi – fra le altre - sulla base delle seguenti attività:

- advocacy e contatti con i rappresentanti delle istituzioni europee;
- attività di scouting e raccolta di informazioni qualificate su programmi e iniziative europee;
- attività di networking;
- organizzazione e partecipazione ad eventi europei;
- attività di formazione e supporto logistico.

Nell'ambito di suddette collaborazioni la Fondazione si impegna altresì a realizzare un piano generale di lavoro dove siano riportati in maniera sintetica i principali interessi tematici e settoriali della Fondazione per l'anno in corso, nonché un calendario indicativo di iniziative da realizzare, e a creare una lista di referenti per ambiti tematici all'interno della Fondazione, che fungano da punto di contatto con l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e che abbiano la responsabilità di gestire il flusso di informazioni distribuendole ai potenziali interessati all'interno della propria organizzazione.

Art. 8

Perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale e misure di razionalizzazione e contenimento della spesa

La Fondazione si impegna a rispettare le direttive emanate dalla Giunta provinciale al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e all'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dall'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Fermo restando la responsabilità degli amministratori della Fondazione in ordine al rispetto degli impegni che la Fondazione si è assunta in relazione a quanto indicato nel presente articolo e delle specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, è demandato al collegio sindacale della Fondazione, nella sua funzione di organo di controllo, il monitoraggio e la verifica in sede di controlli periodici sul rispetto di detti impegni.

La Fondazione deve dotarsi di strumenti di controllo interno atti alla verifica – anche in itinere – del rispetto dei vincoli posti dalle direttive provinciali.

Nella relazione al bilancio preventivo e consuntivo il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle direttive.

Il mancato rispetto delle direttive preclude il riconoscimento della quota premiale di cui all'articolo 3 per l'anno di riferimento, indipendentemente dai risultati conseguiti.

La Fondazione estende l'obbligo del rispetto delle direttive alle società/enti/istituzioni da lei controllata o partecipata che percepiscano, direttamente o indirettamente attraverso la fondazione stessa, finanziamenti provinciali per il loro funzionamento. A tal fine, fermo restando la responsabilità degli amministratori di detti soggetti in ordine al rispetto delle direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio (sia previsionale sia a consuntivo) il Collegio sindacale dei rispettivi soggetti deve dare evidenza del rispetto delle direttive impartite.

Art. 9

Strumenti di sistema e condivisione dei servizi

La Fondazione deve rispettare le direttive impartite dalla Giunta provinciale in materia di condivisione dei servizi.

La Fondazione adotta altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Trentino Digitale S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti.

Art. 10

Modalità di finanziamento e quadro delle risorse

Il finanziamento della Fondazione si articola in:

- quota base;
- quota premiale;
- per attività di comune interesse.

La **quota base** deve intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione ed è utilizzata dalla Fondazione per il finanziamento delle attività del Piano annuale nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia, fatte salve specifiche destinazioni vincolate.

Per quanto concerne la **quota premiale**, si rimanda al precedente articolo 3.

Per quanto concerne le risorse per **le attività di comune interesse** si rimanda all'articolo 6.

Le risorse finanziarie previste per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo sono determinate nella misura indicata nella tabella denominata "Quadro delle risorse 2019", che costituisce l'allegato A) del presente Accordo.

Il "Quadro delle risorse 2019" deve risultare sempre compatibile con il bilancio della Provincia e potrà essere aggiornato con l'approvazione del piano annuale di cui all'articolo 5 e relativi aggiornamenti.

Tenuto conto di quanto disposto con la deliberazione n. 2370 del 18 dicembre 2015, il quadro delle

risorse indica in una voce distinta le risorse finalizzate a HIT- Hub Innovazione Trentino il cui utilizzo è disciplinato dalla medesima deliberazione nonché dalla deliberazione n. 526 di data 8 aprile 2016.

Nel caso a consuntivo dovessero emergere risorse assegnate e non ancora utilizzate dalla Fondazione le stesse, che devono risultare dagli appositi prospetti trasmessi in sede di rendicontazione annuale, devono essere utilizzate dalla Fondazione per il finanziamento delle attività dell'Accordo di Programma, previo accordo con la Provincia e fatto salvo il rispetto dei vincoli di specifica destinazione previsti. Qualora il mancato utilizzo delle risorse derivi dal mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della Fondazione, la Provincia può disporre la restituzione delle somme non utilizzate (anche tramite compensazione con i fondi destinati all'accordo negli esercizi successivi).

In caso di mancata sottoscrizione di un nuovo accordo, la Fondazione dovrà restituire alla Provincia le eventuali risorse non utilizzate dopo il completamento degli interventi e delle attività avviate e non concluse entro la scadenza dell'accordo.

Art. 11

Modalità di erogazione

Il finanziamento provinciale, ad esclusione di quello finalizzato alla copertura delle spese per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione e delle spese per l'attività di comune interesse, è erogato sulla base di fabbisogni di cassa, tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente e della Fondazione. Per quanto concerne la quota premiale la relativa erogazione avviene in coerenza con quanto disciplinato all'articolo 3 del presente Accordo e comunque a seguito del processo di valutazione effettuato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione.

Alle richieste di fabbisogno dovrà essere allegato un prospetto che dimostri la situazione di cassa della Fondazione alla data di richiesta.

Il finanziamento provinciale relativo alle spese del personale PAT messo a disposizione della Fondazione è erogato sulla base di una comunicazione specifica della Fondazione che definisce il relativo importo con riferimento ai dati forniti direttamente dal servizio provinciale competente in materia del personale.

Per le attività di cui all'articolo 6 del presente Accordo, le modalità di erogazione sono definite negli atti di individuazione delle attività stesse o tramite scambio di corrispondenza.

Art. 12

Modalità di rendicontazione

La Fondazione trasmette, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, il bilancio di esercizio unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto delle direttive provinciali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del presente Accordo.

Entro il termine di due mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta la seguente documentazione:

- una relazione che descrive gli interventi e le attività realizzate nel periodo di riferimento, evidenziando gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti nel Piano di attività annuale di riferimento. Il documento sarà strutturato, come il Piano annuale di attività, sulla base delle aree e domini del PPR, nonché delle priorità strategiche, fermo restando che comunque dovranno essere descritte anche le altre attività di ricerca che non rientrano nelle aree e domini del PPR;
- un prospetto riportante i costi e i ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Piano annuale con indicazione della destinazione delle risorse provinciali rispetto agli interventi previsti e alla fonte di finanziamento;
- un prospetto relativo all'utilizzo dell'avanzo di anni precedenti che dia evidenza della corretta destinazione dello stesso;
- una proposta di destinazione dell'avanzo generato nell'esercizio e di eventuali avanzi precedenti non ancora utilizzati.

Detta documentazione viene elaborata tenuto conto anche delle indicazioni delle strutture provinciali competenti.

Il Comitato per la ricerca e l'innovazione si esprime in ordine alla coerenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi del Piano annuale di riferimento e del presente Accordo di programma e sul riconoscimento della quota premiale riferita all'anno.

Su proposta del Servizio competente, la Giunta provinciale approva, entro tre mesi dalla sua presentazione, la rendicontazione del Piano annuale di attività dell'anno precedente e la destinazione di eventuali avanzi, nonché l'assegnazione definitiva della quota premiale.

Art. 13

Partecipazione ad organismi tecnico-consultivi della Provincia

La Fondazione si impegna a partecipare, a titolo gratuito, con un proprio rappresentante, alle riunioni di organismi tecnico-consultivi e/o gruppi di lavoro attivati dalla Provincia a supporto delle politiche di legislatura, qualora questa partecipazione sia espressamente richiesta dal Presidente o dal Coordinatore degli organismi/gruppi di lavoro medesimi.

Art. 14

Iniziative di ricerca statistica e attività a supporto della programmazione e della valutazione delle politiche provinciali

Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 la Fondazione, attraverso il Centro IRVAPP (Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche), assicura il proprio supporto alla Provincia mediante:

- a) lo svolgimento, in raccordo con l'Istituto di Statistica della Provincia di Trento (nel seguito anche "ISPAT"), di indagini, analisi e ricerche sul sistema economico e sociale provinciale;

b) lo svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzate alla definizione delle politiche di intervento della Provincia, anche in sede di elaborazione degli strumenti di programmazione generale, ovvero attività di valutazione su specifici ambiti di interesse per le politiche provinciali in sede di progettazione degli interventi e di verifica dell'impatto degli stessi.

Il rapporto tra l'Amministrazione provinciale e IRVAPP è coordinato dalla Direzione generale della Provincia.

Per lo svolgimento delle attività per le quali è richiesto il supporto di IRVAPP la Direzione generale della Provincia può coinvolgere ISPAT ovvero le strutture competenti nelle materie di interesse e i propri organismi tecnico-consultivi/gruppi di lavoro.

Per la realizzazione delle attività viene predisposto dalla Direzione generale un programma pluriennale, aggiornabile annualmente, che definisce tempi, modalità e costi delle medesime attività. Specificazioni delle attività possono essere indicate mediante scambio di corrispondenza.

Art. 15

Proprietà dei risultati

In merito alla proprietà dei risultati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005, le Parti convengono che i risultati delle attività finanziate con Accordo di Programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alla Fondazione, che si assume la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad essa secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, della LP 14/2005 come definiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2227/2017.

Art. 16

Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Art. 17

Disposizioni generali

Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della Fondazione Bruno Kessler.

Il presente atto è redatto in un unico originale.

Letto, accettato e sottoscritto.

QUADRO DELLE RISORSE 2019

Allegato A) all'Accordo di Programma stralcio per l'anno 2019

Piano annuale di attività 2019	Costi	Ricavi	AdP quota base	AdP attività di comune interesse
Aree prioritarie				
Agrifood, sicurezza ambientale e agricoltura	1.507.318	670.271	837.047	
Ambiente e clima, energia e fonti rinnovabili	1.590.346	1.099.645	490.702	
Fabbrica intelligente	6.190.284	3.979.802	2.210.482	
Salute	5.777.574	3.622.965	2.154.609	
Scienze umane e sociali	3.520.801	223.642	3.297.158	
Smart cities & communities	6.714.999	3.363.667	3.351.332	
Turismo e patrimonio culturale	646.452	280.008	366.443	
Altre attività	1.848.234	616.312	1.231.922	
Domini scientifico-tecnologici trasversali				
ICT	4.259.765	2.057.460	2.202.305	
Biotecnologie e Genomica	41.224	881	40.343	
Fotonica	400.050	1.762	398.288	
Materiali avanzati				
Micro-Nano elettronica				
Nanotecnologie e nanoscienze	233.230	881	232.349	
Dimensioni strategiche				
Interconnessione con il mondo produttivo e ricadute territoriali	1.532.701	164.627	1.368.074	
Apertura internazionale e collaborazioni interregionali, nazionali ed europee	467.713	74.803	392.910	
Attori territoriali della ricerca: sinergia, eccellenza e massa critica				
Innovazione sociale				
Valorizzazione del capitale umano e dei talenti	1.029.929	2.643	957.286	70.000
Legame tra ricerca, innovazione e istruzione – Poli di specializzazione				
Valutare per migliorare	227.602	881	226.721	
Infrastrutture di ricerca	7.035.666	1.862.326	5.173.340	
Partecipate in chiusura				
Comparto Amministrazione e Supporto alla Ricerca				
Technology Innovation	526.622	0	526.622	
Legale	113.802	0	113.802	
Sicurezza	411.100	19.000	392.100	
Organi Istituzionali	728.081	0	728.081	
Amministrazione contabile	604.188	0	604.188	
Amministrazione del personale	1.032.001	0	1.032.001	
Patrimonio	255.472	0	255.472	
Plessi	2.418.900	433.000	1.985.900	
Costi comuni	2.435.631	72.000	2.363.631	
Investimenti strategici	337.000	0	337.000	
Piano edilizio	900.000	0	900.000	
Sistema Informativo	225.000	0	225.000	
TOTALI	53.011.685	18.546.575	34.395.110	70.000

FONTI DI FINANZIAMENTO:				
Stanziamiento prov.le quota base 2019			30.198.118	
quota premiale 2019 acconto			298.941	
quota premiale 2017 saldo			298.941	
Quota utilizzo risorse avanzo "ex ITC"			257.701	
Economie da bilancio consuntivo FBK 2017			3.341.409	
Attività di comune interesse: alternanza scuola-lavoro				70.000
TOTALE			34.395.110	70.000

QUADRO DELLE RISORSE 2019

Allegato A) all'Accordo di Programma stralcio per l'anno 2019

Partecipazione in "HUB INNOVAZIONE TRENINO SOCIETA' CONSORTILE" (delibera PaT del 18/12/2015)	
Entrate	625.000
Uscite	625.000